16269/16

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

Dott. Vittorio Ragonesi

- Presidente -

Dott. Francesco Antonio Genovese

- Consigliere -

R.G.N. 10388/14

liquidazione del

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Dott. Carlo De Chiara

- Consigliere -

cron. 16269

Dott. Guido Mercolino

- Consigliere -

Rep.

Oggetto

Concordato preventivo.

Impugnazione decreto di

compenso del commissario

giudiziale

ha pronunciato la seguente

Ud. 19/02/16

ORDINANZA

CU+ CI

sul ricorso proposto da:

P. s.p.a. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, circonvallazione Clodia 19, presso lo studio dell'avv.

che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso la p.e.c.

١;

- ricorrente -

1230

nei confronti di

Giacomo nella qualità di Commissario qualità del concordato preventivo n. 25/2013,

Bary



elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre 3, presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo la p.e.c.

١;

- controricorrente -

avverso il decreto di liquidazione del compenso del Tribunale di Salerno del 4/14 febbraio 2014 nel procedimento 25/2013 C.P.;

Rilevato che

1. PAIF s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi, avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Salerno il 4/14 febbraio 2014 su richiesta di Giacomo nella qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo della PAIF s.p.a., esponendo preliminarmente che: a) la PAIF s.p.a. aveva presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 182 L.F.; b) il Tribunale di Salerno aveva verificato la sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura e aveva provveduto conformemente con decreto n.

Book



25/2013 depositato in cancelleria in data 8 ottobre 2013; c) sulla base della sola del Commissario giudiziale dott. relazione Giacomo e irritualmente, Salerno Tribunale di aveva quindi, provvedimento del 30 dicembre 2013 - 2 gennaio 2014, disposto la revoca dell'ammissione al concordato; d) in data 14 febbraio 2014 la PAIF s.p.a. aveva deliberato la messa in liquidazione della società e il successivo 14 marzo aveva presentato un nuovo piano di concordato liquidatorio; e) solo in data 9 aprile 2014 la Paif s.p.a. in liquidazione aveva potuto prendere visione del provvedimento del 4/14 febbraio 2014 di liquidazione del compenso del Commissario giudiziale dott.

- 2. Si è difeso con controricorso illustrato con memoria difensiva Giacomo
- 3. In data 17-24 dicembre il Tribunale di Salerno ha dichiarato il fallimento della PAIF s.p.a. in liquidazione.
- 4. Giacomo ha proposto istanza di ammissione al passivo del fallimento PAIF s.p.a. in liquidazione e il credito di lire 163.000 euro, oltre accessori e interessi è stato ammesso in prededuzione con riserva ai sensi dell'art. 95 comma 2 L.F. all'esito del presente giudizio.

Brog

2



Ritenuto che

alla revoca dell'ammissione sequito al concordato preventivo alla successiva dichiarazione di fallimento la domanda di liquidazione del compenso del Commissario giudiziale deve essere, come è stata, riproposta, esaminata e decisa in sede di ammissione passivo fallimentare della PAIF s.p.a. in liquidazione;

Va pertanto cassato senza rinvio il provvedimento impugnato per essere improcedibile la domanda di liquidazione del compenso a seguito dell'avvenuta revoca dell'ammissione al concordato preventivo e successiva dichiarazione di fallimento.

Le spese del giudizio vanno compensate in considerazione della peculiarità della controversia e del suo esito.

P.Q.M.

La Corte decidendo sul ricorso cassa senza rinvio il provvedimento impugnato per essere improcedibile la domanda. Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 febbraio 2016.

Bogs

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0 3 AGO. 2016

M Funzionario Gradulario

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

H Funziquario Giudiziario

4